NUOVE NORME PER LA DISCIPLINA DEI FERTILIZZANTI

Art. 10

Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' istituita una commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere - esperiti, ove necessario, anche con la collaborazione di istituti pubblici, gli opportuni accertamenti tecnici - su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore dei fertilizzanti, nonche' sulle modifiche da apportare agli allegati alla presente legge. Tale commissione, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composta da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente;

c) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) un rappresentante del Ministero della sanita';

e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';

f) un rappresentante del Ministero delle finanze;

g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

h) tre rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, designati dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;

i) quattro rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;

l) quattro esperti nelle materie contemplate dalla presente legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

m) un rappresentante dei commercianti, designato dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;

n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la commissione puo' regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle

foreste. La commissione viene nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 11 giugno 1993, non più in vigore dal 5 luglio 2006 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti
Estremi	Legge 19 ottobre 1984, n. 748
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-la-disciplina-dei-fertilizzanti/art-10-commissione-tecnico-consultiva-per-i-fertilizzanti/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it